

Opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio e prova

Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, incombe sulla società l'onere di provare i fatti posti a fondamento della deliberazione impugnata, giacché la veste di convenuta che essa assume in sede processuale è meramente formale, ed equivale, dal punto di vista sostanziale, a quella di attrice, quale parte che insta per la risoluzione del rapporto sociale. La ripartizione degli oneri processuali si atteggia in detta situazione in modo non difforme da ogni altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale, o anche negoziale a contenuto vincolato a requisiti formali e sostanziali sindacabili nel merito.

Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza del 12.02.2018

...omissis...

La domanda è fondata e deve essere accolta.

La giurisprudenza ha spiegato già da tempo, e con orientamento pienamente condivisibile da avallare ulteriormente, che nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, incombe sulla società l'onere di provare i fatti posti a fondamento della deliberazione impugnata. Si afferma infatti - correttamente - che la veste di convenuta che la società assume in sede processuale è meramente formale, ed equivale, dal punto di vista sostanziale, a quella di attrice, quale parte che insta per la risoluzione del rapporto sociale. La ripartizione degli oneri processuali si atteggia in detta situazione in modo non difforme da ogni altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale, o anche negoziale a contenuto vincolato a requisiti formali e sostanziali sindacabili nel merito.

Si allude in particolare - quale esempio di tale tipologia - all'opposizione al decreto ingiuntivo, in cui l'onere della prova incombe sulla parte opposta, quale attrice sostanziale e convenuta formale, e al caso, per alcuni versi assimilabile a quello in esame, di impugnazione del licenziamento del dipendente per giusta causa.

Un simile assetto di oneri probatori sui fatti costitutivi della fattispecie di

esclusione del socio dalla società, non porta tuttavia - com'è ovvio - a svalutare la rilevanza dei motivi posti dal socio a sostegno della propria opposizione, poiché l'iniziativa giudiziale di impugnazione della delibera è pur sempre retta dal principio della domanda, e non può risolversi nella mera sollecitazione al controllo giurisdizionale ufficioso sull'esclusione, indipendentemente dagli argomenti dedotti dall'interessato per contestarne la legittimità. Anche in questi casi il perimetro dell'onere della prova è dato da ciò che è oggetto di controversia, i cui confini possono essere fissati solo dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il Tribunale possa ricercare d'ufficio le ragioni di illegittimità della delibera di esclusione, onerando la società di provarne la conformità a legge e statuto oltre i motivi allegati dal socio.

In altre parole, non si può pensare che l'opposizione in ogni caso possa bastare a sollecitare il sindacato giurisdizionale sull'esclusione, indipendentemente dagli argomenti addotti dall'interessato per contestarne la legittimità. Un simile assunto non è condivisibile, e nulla consente di affermare che il giudizio di opposizione di cui si tratta - non diversamente dalle molteplici altre ipotesi nelle quali la legge espressamente legittima il socio a reagire giudizialmente avverso atti di autonomia privata posti in essere nell'ambito della società e soggetti alla disciplina legale e negoziale propria dall'organizzazione societaria - si configuri in termini diversi da un qualsiasi giudizio contenzioso nel quale l'attore, chiedendo al giudice di accertare l'illegittimità e di rimuovere gli effetti di un atto negoziale che lo riguarda, ha l'onere di enunciare in citazione non solo l'oggetto, ma anche le ragioni di ciò che egli chiede (cfr. Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di imprese, 04/03/2015; Cass. 22097/13; Cass. 8096/93).

Nella specie l'attore - invero - aveva espressamente contestato ciascuno degli addebiti allo stesso ascritti e posti a fondamento della delibera di esclusione.

Nel corso del giudizio - tuttavia - la società convenuta ha comprovato solamente il prelievo della modesta somma di Euro 500.00 in data 14.7.2010 (cccc

E' altrettanto noto che "La delibera di esclusione di un socio ex artt. 2286-2287 c.c. deve contenere una specifica enunciazione dei fatti addebitati a sostegno dell'esclusione, al fine di rendere possibile al socio escluso la difesa davanti al giudice, e nel giudizio di opposizione all'esclusione ex art. 2287 non si può tener conto di motivi di esclusione diversi da quelli enunciati nella delibera a maggioranza dei soci. La gravità delle inadempienze del socio che, ai sensi dell'art. 2286 c.c., può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando esse, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, abbiano inciso negativamente sulla situazione economica dell'ente, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini. Va annullata la delibera di esclusione di socio, quando il giudice non ritenga fondati i motivi di esclusione riportati nella delibera medesima" (cfr. Trib. Torino, Sez. IX, 07/03/2008).

Ebbene non pare potersi dubitare del fatto che nella specie l'unico addebito concretamente comprovato in giudizio sia stato quello del prelievo (non autorizzato) della somma di Euro 500.00. E' però altrettanto vero - come dichiarato dal medesimo teste LccccR. - che era prassi dei soci (tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare) di prelevare somme di denaro dalla cassa sociale per le proprie esigenze (lasciano un appunto del prelievo operato).

Ebbene in tale contesto la condotta descritta non integra certamente le gravi inadempienze volute dall'art. 2286 c.c. per la risoluzione del rapporto sociale.

Le spese del giudizio - tenuto conto della soccombenza - vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo.

pqm

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da cccc cccc., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto annulla la delibera impugnata;
- 2) condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate in complessivi Euro 2118.00, di cui Euro 118.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania il 8 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2018.